



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 37 DEL 2 MARZO 2010

OGGETTO: Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: programma di verifica dell'efficacia della vaccinazione orale antirabbica nelle volpi.

IL DIRIGENTE REGIONALE

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

VISTO l'art. 17 comma 1 della L.R. 50/93;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009, "Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 26 novembre 2009, recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per e per il prelievo venatorio";

VISTO il Rapporto del Comitato scientifico sulla Sanità Animale e il Benessere Animale della Commissione Europea riguardante la vaccinazione orale della volpi contro la rabbia del 23 ottobre 2002;

VISTO il Rapporto tecnico della consultazione di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2005;

VISTE le raccomandazioni della Direzione Generale Salute e Consumatori della Commissione Europea prot. D1 HK(2009) D/411782;

VISTO il "Programma di controllo e eradicazione della rabbia nelle Regioni del nord-est italiano" trasmesso alla Commissione dal Ministero della Salute con nota DGSA 0022428 del 16 dicembre 2009;

VISTO il decreto regionale n. 183 del 16 dicembre 2009, “Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009 - Misure urgenti per contrastare la diffusione dell’epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione”;

VISTA la necessità di valutare la reale efficacia della campagna di vaccinazione orale antirabbica delle volpi, implementata anche nella Regione del Veneto;

SU CONFORME PROPOSTA del Centro di Referenza Nazionale per la rabbia istituito presso l’IZSVe con decreto 8 maggio 2002 dal Ministero della Salute;

SENTITA l’Unità di Progetto Caccia e Pesca della Regione del Veneto.

DECRETA

1. Sono approvati gli **Allegati A, B e C** al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 16, D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196.
3. Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Aziende ULSS ed è pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto.

FIRMATO

Il Dirigente Vicario

- Dott. Michele Bricchese -